

28526/15

26

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE PENALE**

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 28/05/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEVERO CHIEFFI

Dott. ANGELA TARDIO

Dott. GIUSEPPE LOCATELLI

Dott. MONICA BONI

Dott. RAFFAELLO MAGI

- Presidente - SENTENZA

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

N. 1541/2015  
REGISTRO GENERALE  
N. 34597/2014

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PB N. IL 08/01/1953

avverso l'ordinanza n. 109/2013 TRIBUNALE di ASTI, del 12/06/2014  
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

LOCATELLI;

letta/lette le conclusioni del PG Dott.

*Oscar Lehoupelo,*  
*che ha chiesto il rigetto del ricorso.*

Udit i difensor Avv.;

## RITENUTO IN FATTO

A mezzo di procura speciale rilasciata ai propri difensori, PB presentava istanza di applicazione della pena ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. , accolta dal Tribunale di Asti con sentenza del 31.1.2013 che, in relazione al reato previsto dall'art.590 cod.pen.( lesione colpose gravi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) applicava la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 160 di multa, con conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria.

Dopo che la sentenza di patteggiamento era divenuta irrevocabile ,i difensori di Proso Bruno proponevano incidente di esecuzione chiedendo di dichiarare la non esecutività della sentenza per omessa notifica dell'estratto contumaciale.

Con ordinanza del 12.6.2014 il Tribunale di Asti, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta.

Avverso l'ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione per seguenti motivi: violazione degli artt.484 e 548 comma 3 cod.proc.pen. poiché l'avvenuta i declaratoria di contumacia rendeva necessaria la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorquando l'imputato rilascia procura speciale al difensore per procedere al patteggiamento, egli acconsente che il rito speciale si svolga in sua assenza, essendo rappresentato dal procuratore speciale, e pertanto non può farsi luogo alla declaratoria di contumacia. Ne consegue che la lettura in dibattimento del dispositivo e della motivazione contestuale equivale a notificazione della sentenza, e da essa decorre il termine di quindici giorni per proporre impugnazione, a nulla rilevando che l'imputato sia stato erroneamente dichiarato contumace. ( Sez. 4, n. 4226 del 08/01/2013, Evangelista, Rv. 254670; Sez. 3, n. 16690 del 26/02/2014, Casavecchia, Rv. 259300).

A norma dell'art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 28.5.2015.

Estensore

Giuseppe Locatelli

*Locatelli G.*



Presidente

Severo Chieffi

*Severo Chieffi*